

TITOLO 2

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I.

IGIENE DEL SUOLO

Art. 11

I terreni debbonsi costantemente conservare liberi da impaludamenti provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Quindi sono vietate:

a) le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;

b) le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danno a fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno a meno che questa non vi abbia durante tale tempo un continuo ricambio;

c) le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno — a cura dei proprietari — essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, escavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego dei mezzi larvicidi.

Art. 12

I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli ed industriali debbono avere il fondo compatto, impermeabile, e le pareti preferibilmente tagliate a picco in modo da evitare qualsiasi impaludamento. L'acqua vi si dovrà frequentemente cambiare in modo tale da impedire lo sviluppo delle mosche.

Art. 13

E' proibito gettare sulle pubbliche piazze e vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili ed altre immondezze o lasciarvi defluire acque di rifiuto domestiche od industriali.

E' vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni, ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materia debba per necessità farsi sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare guasto o lasciare lordure al suolo pubblico e sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato; ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizie o di letame.

La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguita di notte, e se di giorno, dovrà farsi in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorra.

I fossi di scolo delle acque pluviali dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente; e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo.

Art. 14

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti. Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, devono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministrati o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 15

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria o altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 16

La neve anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili.

Art. 17

I depositi di letame per concime asportato dall'abitato, non potranno che essere fatti in aperta campagna e opportunamente coperti di terra in modo da impedire lo sviluppo di mosche e il diffondersi di odori molesti.

Art. 18

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, devono essere dotate di una concimaia coperta atta ad evitare disperdimenti di liquidi ed aventi platea impermeabile.

Per tutto quanto concerne le concimaie comunali si richiamano le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. D. legge 1 dicembre 1930, n. 1682. Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso le stalle per il deposito del letame ed a conservare la concimaia stessa ed il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

Art. 19

Pel trasporto di materie di qualunque genere si dovranno adoperare sempre carri o recipienti bene adatti a trasportare e contenerle, in modo che nessuna parte della medesima abbia a cadere sugli spazi pubblici.

Il trasporto del letame e delle spazzature fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione e durante i mesi caldi soltanto nelle prime ore del mattino.

Il letame che esalasse grave fetore dovrà essere asportato giornalmente.

Art. 20

Il trasporto e la distruzione delle carogne di animali morti per malattia infettiva verrà praticato secondo le norme dettate dal Veterinario Comunale.

Art. 21

E' vietato fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazioni, fogne

— ART. 18 - Occorre fissare la distanza minima delle concimaie dai locali di abitazione. metri 15 (quindici) -

od altri materiali in cui vengano immessi i materiali delle latrine; le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate e per le meteoriche.

Art. 22

I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge l'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari, o muniti di fognatura di scarico.

Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale, e praticarvi rialzi od avvallamenti per qualsiasi scopo.

Art. 23

E' vietato deporre materie fecali umane nei recinti dei luoghi abitati e sulle vie e piazze.

Art. 24

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 25

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 26

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 27

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse pos-

sibile, dovranno sempre, a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

CAPO II.

IGIENE DELL'ABITATO

a) NUOVE COSTRUZIONI

Art. 28

Nessuna nuova costruzione può essere iniziata senza l'autorizzazione del Sindaco, che deve sentire il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione edilizia. Le domande devono essere accompagnate dal progetto, con i disegni in duplice copia da cui dovrà risultare oltre la planimetria della zona, la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costituzione del terreno su cui s' intende fabbricare ed alla falda acquosa in esso, nonchè quanto riguarda:

a) i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condotta;

b) le latrine e i pozzi o i condotti neri;

c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

Il Tecnico comunale e l'Ufficiale sanitario si assicureranno con visite nelle case durante il periodo di costruzione che le opere murarie siano conformi al progetto presentato, e rispondano convenientemente alle esigenze statiche ed igieniche, in relazione alle prescrizioni date in materia dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare dalle modalità dettate dal Medico Provinciale, a sensi dell'art. 219 del T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento presente e da quello locale edilizio.

Art. 29

La vigilanza di cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioni intraprese da privati; ma anche su quelle di enti, società, istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che i servizi sanitari (provista di acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, la ventilazione, l'illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. soddisfino alle buone norme di igiene.

Art. 30

La vigilanza da esercitarsi nel corso di esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosa al completamento di esse e cioè prima di rilasciare l'autorizzazione di abitabilità da parte del Sindaco, tassativamente prescritta dall'articolo 221 del Testo unico delle Leggi sanitarie succitate.

Art. 31

Le nuove costruzioni non potranno essere abitate senza la autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario, risulti:

a) essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate; siano passati almeno 3 mesi dalla copertura del tetto;

b) non esservi difetto di aria e di luce;

c) esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di esservi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sono indicate nel presente regolamento.

Art. 32

~~Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da L. 1.600 a L. 16.000 oltre alla chiusura della casa, che può anche essere chiusa con ordinanza del Sindaco e con decreto motivato del Medico provinciale. (1)~~

~~In caso di rifiuto del permesso di abitabilità di cui all'articolo 31, l'interessato può reclamare al Prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.~~

Art. 33

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane, o di opifici industriali aventi fogge per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettano in

(1) Accertare l'esistenza del provvedimento contravvenzionale a' sensi dell'art. 314 del T. U. Leggi Sanitarie e art. 41 Legge urbanistica, 17 agosto 1942, n. 1150.

— ART. 32 - Sostituirlo con il seguente :

Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da L. 1.600 a L. 16.000 e con la chiusura della casa.

In caso di rifiuto del permesso di abitabilità, l'interessato può ricorrere al Medico Provinciale che decide in via definitiva.

corsi o canali di acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo l'assicurazione che dette acque sieno prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione, e che siano inoltre eseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria da Lire 8.000 a L. 16.000.

Art. 34

I locali sotterranei non possono essere adibiti ad uso di abitazione. Potrà essere tuttavia tollerata l'abitabilità di locali in cui essa era ammessa prima come abitazione esclusivamente temporanea (laboratori artigiani) se i locali stessi abbiano almeno l'altezza di tre metri e per m. 1,50 almeno siano fuori terra; se siano separati con un'intercapedine di metri 1,50 almeno dal terreno del cortile o della strada; se abbiano coperture sufficienti per la ventilazione e illuminazione dirette dagli ambienti; se, ancora, la falda acqua sotterranea disti in ogni tempo di due metri almeno dalla base dei muri di fondazione.

Art. 35

Il pavimento delle stanze a piano terreno dovrà essere costruito con materie laterizie o calcestruzzo e quello dei piani superiori in assito o materiale laterizio.

Art. 36

Nella costruzione dei muri e dei rinterri è proibito l'uso di materiali non puliti, inquinati, provenienti da demolizioni di vecchie pareti o vecchi pavimenti salnitratati, o di terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 37

Si dovrà evitare che i muri perimetrali delle case siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili.

Art. 38

L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m. 3 per i piani superiori e m. 3,50 per il piano terreno, misurata dall'impostatura del soffitto e la cubatura delle camere da letto non inferiore a mc. 40 dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc. 10 per i ragazzi fino a 10 anni.

Art. 39

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra aprentesi all'aria libera della superficie illuminata di almeno un decimo di quella del pavimento.

Art. 40

Ogni gola di camino nelle case da costruirsi a nuovo dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte fin fuori del tetto e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati e di altezza tale da non recare disturbo al vicinato.

Art. 41

Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc.

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

Art. 42

~~Quando manchino nelle vicinanze pozzi pubblici le case dovranno essere munite di acqua di condotta o di pozzo costruito secondo le norme igieniche, chiuso e munito di pompa.~~

~~Le acque devono essere dichiarate potabili dall'Ufficio provinciale d'igiene e profilassi.~~

Art. 43

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere l'acquario ed una latrina che prenda aria e luce dall'esterno e non sia in comunicazione con le camere da letto e con la cucina ma dovrà essere separata da una antilatrina opportunamente ventilata. ~~Esso potrà anche essere situata nella parte più lontana e più decliva del cortile, sì da non inquinare l'acqua dei pozzi e da non comunicare con le concimaie.~~ Le latrine saranno costruite con pavimento e pareti impermeabili e con tasca di raccolta pure impermeabile.

Le latrine nelle nuove costruzioni, come pure nei rifacimenti dei fabbricati esistenti, non potranno essere sporgenti dalla linea esterna del fabbricato stesso, tanto meno nelle case prospicienti la pubblica via.

Art. 44

~~Le canalizzazioni di scarico delle latrine e degli acquai dovranno essere formate da tubi ben connessi ed impermeabili e condurre alla fognatura comunale o in mancanza in pozzo nero a perfetta tenuta. Sono assolutamente vietati i pozzi neri e le fosse biologiche perdenti.~~

Art. 45

Le fosse settiche
I pozzi neri e serbatoi di acque domestiche di rifiuto (pozzi degli acquai, bottini degli orinatoi), devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) distare dall'edificio di almeno metri uno ed essere indipendenti dai muri perimetrali, del fabbricato;

b) distare almeno metri 10 da qualunque pozzo o cisterna di acque;

c) essere costruiti a completa tenuta, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno 50 centimetri, costruite in muratura e con malta idraulica ed intonacate internamente di cemento;

d) essere di piccole dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusino o di altro mezzo che si opponga alla benchè minima esalazione;

e) essere muniti di canna di ventilazione.

La vuotatura dei pozzi neri *o fosse settiche* e dei serbatoi di rifiuti (latrine, cisterne, delle urine e degli sciacquatoi, ecc.) dovrà essere fatta con sistemi inodori. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le ore 9 antimeridiane. *Le fosse settiche*

Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, *o fosse settiche* delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni ai medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'ufficiale sanitario, per prevenire l'asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

b) ABITAZIONI ESISTENTI

Art. 46

Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l'addossamento dei terrapieni ai muri, facilitando lo scolo dell'acqua esterna con adatti condotti.

— ART. 44 - Sostituirlo con il seguente:

Le canne di scarico delle latrine e degli acquai dovranno essere formate da tubi ben connessi e impermeabili ed essere allacciati alla fognatura comunale con l'interposizione di un sifone.

Nelle vie prive di fognatura le acque nere saranno smaltite a mezzo di pozzi neri a tenuta o di fosse settiche.

Sono assolutamente vietati i pozzi neri perdenti.

— ART. 44 BIS - Aggiungere:

Le fosse settiche, ad uno o più scomparti, saranno costruite con materiale impermeabile ed avranno la capacità di litri 150 per ogni persona servita. L'effluente sarà smaltito in un corso d'acqua superficiale, o, in mancanza, per disperdimento nel terreno a distanza superiore a m. 15 dai pozzi di acqua potabile.

Art. 47

Le abitazioni del piano terreno dovranno essere pavimentate almeno in calcestruzzo e nelle regioni umide il pavimento dovrà sopraelevarsi sul piano esterno ed essere munite di apposito vespaio ventilato bilateralmente.

Art. 48

Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone condizioni e quelle sottostanti immediatamente al tetto dovranno essere munite di controsoffitto ovvero di tetto tavellonato. L'altezza di tali camere non sarà mai inferiore a m. 3.

Art. 49

Le pareti di tutte le stanze dovranno essere intonacate con calce.

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di imminente pericolo alla salute od alla incolumità delle persone.

Il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Art. 50

Ferma restando l'osservanza dell'art. 221 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 89 e 91 del regolamento san. gen. 3 febbraio 1901, n. 45 ed in virtù dell'articolo 97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nelle quali a giudizio dell'autorità sanitaria si riscontrino:

a) grado così notevole di umidità del pavimento e delle pareti, da riuscire pregiudizievole alla salute;

b) mancanza di pavimentazione;

c) mancanza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che divida l'ambiente abitabile dalle nude tegole;

d) mancanza di serramenti con telaio a vetri od insufficienza loro a riparare dalle intemperie l'ambiente abitato;

e) mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare;

f) grave difetto di luce naturale o di ventilazione;

g) mancanza d'acqua potabile;

h) mancanza di servizi igienici.

c) ABITAZIONI COLLETTIVE

Art. 51

I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi, ecc. devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria e per gli affetti da malattie contagiose. Tutte le abitazioni collettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere sottoposti almeno una volta l'anno a disinfezione generale.

I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè, ecc. devono essere provveduti di un numero sufficiente di latrine ed orinatoi per loro uso esclusivo, disposti ed ubicati in modo da avere luce ed aria diretta. Le pareti delle latrine in detti locali saranno piastrellate fino all'altezza di m. 1,50.

Latrine ed orinatoi, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza da parte dei proprietari dell'esercizio.

d) ALBERGHI

Art. 52

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Medico Provinciale.

La decisione del Medico Provinciale è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione sarà punito a termini dell'articolo 451 comma 2° del Codice Penale.

e) STALLE

Art. 53

Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. Devono avere una cubatura di almeno mc. 30 per capo di bestiame grosso, e la metà per il bestiame minuto. Per le stalle di nuova costruzione può essere consentita una cubatura inferiore qualora il Veterinario Comunale giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di camini di ventilazione.

Il pavimento della stalla sarà lastricato con materiale impermeabile ed avrà gli scoli necessari per condurre le urine in apposito pozzetto, od al letamaio, mediante condotti a fondo concavo ed impermeabile.

I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive richieste per i pozzi neri.

Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere costruite in materiale lavabile (cemento, metallo, ecc.) in modo da potersi facilmente pulire ed in caso di bisogno, completamente disinfettare fino all'altezza di metri 2.

E così pure gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile e perfetta lavatura.

Le finestre dovranno essere munite di reticelle di protezione contro le mosche. ~~Le stalle devono essere separate dalle abitazioni almeno mediante un portico e senza diretta comunicazione con locali di abitazione. *~~

CAPO III.

IGIENE DELLE SCUOLE

Il controllo di medicina preventiva è regolato dalle disposizioni contenute nel D. P. R. - 11/2.1961 n° 264 -

Art. 54

L'ufficiale sanitario, un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, eseguirà un'accurata ispezione ai locali delle scuole, riferendo per iscritto al Sindaco ed al Medico Provinciale quali provvedimenti siano da lui suggeriti affinché i locali stessi riescano salubri per rispetto all'ampiezza, luce, mezzi di riscaldamento, ventilazione, mobili scolastici, nettezza delle pareti, del pavimento e servizi igienici.

L'ufficiale sanitario provvederà durante le vacanze estive a far eseguire un'accurata disinfezione di tutti i locali delle scuole.

Egli curerà la rigorosa osservanza del R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981 circa la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

* Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono essere il solo costrutto in modo da impedire il passaggio del gas.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata che si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di m. 3 in linea orizzontale. - Non è consentito la tenuta di stalle nel centro abitato - le concimazioni devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture di acqua potabile. - Qualora per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'ispettorato del lavoro può consentire che la concimazione venga situata a distanza minore di 25 metri.

Art. 55

Nell'ispezione dei locali scolastici l'ufficiale sanitario dirigerà pure la sua attenzione alla qualità dell'acqua potabile, alla costruzione e tenuta delle latrine, al cortile o porticato, agli attrezzi per la ginnastica ed a ciò che sta nelle adiacenze della scuola, procurando che ne siano rimosse, ove esistano, le cause di insalubrità.

Art. 56

Durante l'anno scolastico l'ufficiale sanitario ispezionerà senza preavviso almeno una volta al mese le scuole, portando la sua attenzione sullo stato di salute degli allievi e sulla possibilità delle malattie diffusibili per contagio nella scuola stessa di cui al succitato R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981 disponendo per l'esclusione degli allievi che ne fossero affetti e prescrivendo ogni altra misura necessaria ad evitare contagi.

Gli alunni allontanati dalla Scuola perchè affetti da malattia contagiosa per essere riamessi dovranno produrre certificato dall'Ufficiale Sanitario il quale comprovi la guarigione dell'infermo.

Art. 57

Nei casi di sviluppo nel Comune di malattie infettive diffusibili, le ispezioni alle scuole diverranno più frequenti; saranno date dall'ufficiale sanitario agli insegnanti istruzioni verbali per riconoscere i primi sintomi della malattia, ove tendesse a diffondersi, affinchè possano far ricondurre al proprio domicilio i bambini che si fossero recati alla scuola ammalati.

Art. 58

Quando siavi fondato timore che le scuole possano essere mezzo di diffusioni di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco su parere conforme dell'ufficiale sanitario per il tempo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l'epidemia. Il Sindaco ne riferirà all'autorità sanitaria provinciale ed al Provveditore agli Studi.

Prima di riammettervi gli allievi, si procederà ad un'accurata disinfezione generale dei banchi, delle pareti, del pavimento, e di tutti gli attrezzi scolastici.

Art. 59

Ispezioni e provvedimenti simili si adotteranno anche per le scuole private e per gli asili infantili e sale di custodia esistenti nel Comune.

* o un medico all'ospis delegato,

Art. 60

I conviventi con persone colpite da malattie infettive, dovranno essere immediatamente allontanati dalle scuole, siano essi insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.

L'allontanamento dalle scuole durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità comunale, su dichiarazione dell'ufficiale sanitario.

I bambini esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi, se non in seguito a dichiarazione medica, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo di contagiosità, e che il convalescente fu assoggettato alle bonifiche necessarie a praticarsi nel dato caso.

Art. 61

Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioni obbligatorie antivaricella e antidifterica, ^{antipolio e anti-tubercolosi} nonché quelle altre vaccinazioni che potranno essere obbligatorie dall'Autorità sanitaria.

Nelle sessioni pubbliche di vaccinazione primaverile e autunnale saranno rivaccinati gli allievi che avendo superato l'ottavo anno di età, non fossero ancora stati rivaccinati.

Art. 62

Gli esercizi ginnastici saranno regolati in modo che agli allievi sia evitato il pericolo di lesioni violente, e di malattie dovute al raffreddamento del corpo sudato.

Art. 63

La spazzatura dell'aula scolastica sarà eseguita previa inumidimento del pavimento o inaffiatura ogni giorno dal bidello o da altro inserviente comunale, non mai però durante la permanenza degli allievi nella scuola cercando di evitare il sollevarsi della polvere.

Art. 64

Le latrine annesse alle scuole ^{*} devono essere in numero corrispondente alle aule; devono essere divise per sesso ed essere quotidianamente disinfettate. Le scuole devono essere dotate di acque salubri per la pulizia e per l'uso potabile degli scolari.

Le pareti della latrina debbono essere rivestite di materiale lavabile.

* procedite sempre do- outilidade,

CAPO IV.

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

Art. 65

~~Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Consiglio Provinciale sanitario, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole.~~

Art. 66

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località. *

~~Nel caso di inadempimento si provvede d'ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.~~

Art. 67

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Art. 68

L'obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici, di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non aventi stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati, non hanno obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termini di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

Art. 55

« Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali devono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabilite dal Medico Provinciale, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità ».

* Art. 55 - " In caso di inadempimento da parte del proprietario, il Sindaco, fatti eseguire dall'Ufficiale Sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Medico Provinciale il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la misura dei lavori occorrenti e lo trasmette al Sindaco;

Questo comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per la esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede all'Ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

CAPO V.

SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI

Art. 69

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile agli agglomerati urbani sarà fatto in seguito ad esame del Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi, sempre che essa risulti buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio d'inquinabilità o di inquinamento in atto e in seguito ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l'impossibilità d'infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni. La captazione sarà eseguita dopo approvazione del progetto da parte degli organi competenti.

Art. 70

Le fontane pubbliche devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

Art. 71

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

Art. 72

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contiguità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 73

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, lontani da qualunque ragione d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare di almeno 10 metri dai pozzi neri o dai depositi di letame o d'altre immondizie e dovranno captare la falda a monte da detti pozzi neri o depositi di letame. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

Art. 74

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita interamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazione di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti di pompa per la presa dell'acqua ~~o di secchio fisso alla catena che dovrà essere tenuto entro l'apertura del pozzo.~~ Dovrà in ogni caso essere esclusa la falda freatica.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

Art. 75

Sarà permesso l'uso delle cisterne là dove non sia possibile provvedersi d'acqua in altro modo. I tetti destinati alla raccolta delle acque debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

1) non debbono sottostare ad altre abitazioni per evitare che da queste vi siano gettati materiali di rifiuto;

2) gli abbaini di accesso devono restare perennemente chiusi onde evitare il libero accesso degli animali od a chiunque non sia addetto a lavori di riparazione o di pulizia;

3) durante i periodi di lunga siccità debbono essere puliti periodicamente e se vi nascono vegetazioni debbono essere diserbati;

4) debbono essere costruiti con materiali poco o punto attaccabili dall'acqua, come buoni laterizi, ardesia, eternit e simili. Il tubo di presa dell'acqua dovrà essere fatto in modo da eliminare le prime acque di pioggia.

Art. 76

Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. La prima acqua piovana deve essere esclusa dalle cisterne, le quali devono essere frequentemente spurgate. Devono essere interrate per mantenere l'acqua fresca d'estate ed evitare il congelamento d'inverno. Avere forma preferibilmente cilindrica con fondo semisferico ed essere completamente coperte e munite di sfioratore (difeso con reticella metallica) per eliminare il troppo pieno. L'attingimento deve avvenire con pompa.

CAPO VI.

IGIENE DEL LAVORO

Art. 77

~~Per le disposizioni igieniche relative alle aziende industriali, commerciali e agricole, si fa richiamo alla legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Regolamento 14 aprile 1927, n. 530 ed il D. M. 30 novembre 1929 contenente norme integrative agli art. 4 e 5 del regolamento stesso e alla legge 12 febbraio 1955, n. 51 e al D. P. 19 marzo 1956, n. 303.~~

Art. 78

Per le norme di ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, per trasporto e sollevamento di pesi, per lavoro notturno, ecc. si osservano le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653 e del decreto 7 agosto 1936, n. 1220.

Art. 79

Le operaie e le impiegate in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro in base alle norme vigenti.

Art. 80

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura, dovrà darne avviso 15 giorni prima all'Autorità comunale la quale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, rilascerà il permesso scritto in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del Testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Inoltre, devono essere osservate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 P del D.P.R. 19-3-1956 n° 303.

CAPO VII.

NORME COMUNI AI CAPITOLI PRECEDENTI

Art. 81

Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del T. U. delle leggi sanitarie, anche:

a) per l'igiene del suolo e dell'abitato, le disposizioni di cui alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la compilazione

— ART. 77 - Sostituirlo con il seguente:

« Per le disposizioni igieniche relative alle aziende industriali, commerciali e agricole si fa richiamo alla legge 12-2-1955, n. 51 e al D.P.R. 19-3-1956, n. 303 ».

dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato; per gli alberghi le disposizioni di cui al R. D. 24 maggio 1925, n. 1102 circa l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie degli alberghi; per la lotta contro le mosche gli artt. 197¹⁵⁷ e seguenti del presente regolamento;

b) per le scuole, il R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole;

c) per gli abitanti rurali la circolare ministeriale 27 agosto 1907, n. 20900-28 circa l'igiene degli abitati rurali;

d) per l'igiene del lavoro, la legge 12 febbraio 1955, n. 51 e il D. P. 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, le leggi sulle assicurazioni sociali, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul lavoro notturno, sul riposo settimanale, sulla maternità delle lavoratrici;

e) per la classificazione delle manifatture e fabbriche, fino a quando non sia emanato il nuovo elenco previsto dall'art. 216 del T. U. delle leggi sanitarie, l'elenco delle industrie insalubri approvato con decreti ministeriali 12 luglio 1912, 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927, nonché l'art. 64 del T. U. di Pubblica Sicurezza del 1931, e gli articoli 101, 102, 93 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 82

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi, rumori provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel Testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. 83

Nei centri abitati che determinerà la Giunta municipale è vietata la fabbricazione ed anche la manipolazione di concimi chimici: ne è solo permesso il deposito in sacchi. La fabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne, distante da ogni agglomerato di case e secondo le vigenti norme di legge per le industrie insalubri.

Art. 84

Nei locali dove esistono filande non è permesso spandere putridumi o fare ammassi di crisalidi. I bigatti, i putridumi delle filande, gli scoli provenienti dalle stesse, dovranno essere trasportati di notte ed in luoghi lontani da agglomeramenti di case.

* sentito il parere dall'ufficiale Lombardi

Art. 85

Non sono permesse botteghe di cenciainuolo nell'abitato urbano e tanto meno la raccolta di ossa, corna e simili.

Le raccolte di ossa, corna, ecc., dovranno essere isolate e distanti dall'abitato almeno 200 metri.